C O M U N E di B O V A L I N O

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Piazza Camillo Costanzo
C.F. 81000710806
www.comune.bovalino.rc.it protocollo.bovalino@asmepec.it

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE ALLA PRO-LOCO DI BOVALINO DEL BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA FACENTE PARTE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI BOVALINO CENSITO AL NCEU AL FOGLIO 14, PARTICELLA 885, SUB 10 e SUB 11

L'anno **duemiladiciasette** addì **…….. ..**del mese di **……** in Bovalino (RC) nella sede Comunale ubicata in P.za Camillo Costanzo;

TRA

Il Comune di Bovalino, con sede a Bovalino (RC) in Piazza Camillo Costanzo codice fiscale numero n. 81000710806 in questo atto rappresentato dal Responsabile U.O. Amministrativa, Arch. Giuseppa Varbaro, nata a Scilla (RC) il 07.03.1968 ove è domiciliato per ragioni d'ufficio, al sensi dell'art. 107, terzo comma, del Teste Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n, 267, di seguito denominato anche «Concedente»;

e

L'Associazione PRO-LOCO di Bovalino di seguito denominato <<Concessionario>> con sede a Bovalino, C.F.: 01624670806 e P.IVA: 02673390809 rappresentata dal Sig. Cosimo Sanci nato a Ardore (RC) il 05.03.1969 C.F.: SNCCSM69C05a385W in qualità di Presidente;

Premesso che:

- con la deliberazione C.S. n. 219 del 03/11/2016, è stato formulato atto di indirizzo per l'attivazione della procedura ad evidenza pubblica per la concessione dei beni in oggetto, individuando come responsabile del procedimento l'arch. Giuseppa Varbaro, Responsabile dell'U.O. Amministrativa;
- con la determinazione U.O. Amministrativa n. 171 dell'11/11/2016, veniva approvato l'avviso pubblico e avviato l'iter per l'affidamento dei beni;
- con la determinazione U.O. Amministrativa n. 202 del 14/12/2016, si prendeva atto che l'esperimento di gara è andato deserto non essendo pervenuta alcuna istanza di partecipazione per l'affidamento dei beni;
- in data 27/04/2017 (Ns prot. n. 4989) la Pro-Loco di Bovalino ha inoltrato istanza per la concessione in uso del bene confiscato alla criminalità organizzata, inserito nel patrimonio del Comune di Bovalino ubicato in via Francesco Calfapetra identificato al N.C.U. al foglio 14., particella 885 sub 10 e sub 11, al fine di realizzare le attività come da finalità dell'Ente;
- che il Comune di Bovalino, nel rispetto delle finalità del D. L.vo 6/9/2011, n. 159 e s.m.i., promuove l'utilizzazione per fini sociali dei beni confiscati alla mafia facenti parte del proprio patrimonio come strumento di sviluppo del territorio;

- che con la deliberazione C.S. n. 106 dell'11/05/2017, è stato formulato atto di indirizzo al fine della valutazione dell'istanza prodotta dalla Pro-Loco di Bovalino in conformità alla vigente normativa e al regolamento comunale in materia nominando responsabile del procedimento il Responsabile dell'U.O. Amministrativa Arch. Giuseppa Varbaro;
- con Determina U.O. Amministrativa n. …… è stata riscontrata la conformità dell'istanza prot. n. 4989 del 27/04/2017, prodotta dalla PRO-LOCO di Bovalino, alla vigente normativa e al regolamento comunale e pertanto disposta la Concessione in uso del bene in oggetto;
- Con espressa dichiarazione il Presidente e/o il Legale Rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ha attestato:
  - ✓ Non si trova in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia;
  - ✓ Di obbligarsi ad applicare, per i soci dipendenti o dipendenti del soggetto richiedente, le condizioni normative e retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;
  - ✓ Di obbligarsi a osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni;
  - ✓ Di essere a conoscenza dei luoghi dei quali richiede la concessione e di aver preso piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'espletamento dell'attività;
  - ✓ Di obbligarsi a comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell'attività.

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra indicate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ART.1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente Convenzione, di cui la premessa costituisce parte integrante e sostanziale, ha ad oggetto la disciplina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, co 1, lett.c) del D.Lgs 159/2011, del rapporto concessorio relativo al bene appresso meglio specificato: **"BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA FACENTE PARTE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI BOVALINO CENSITO AL NCEU AL FOGLIO 14, PARTICELLA 885, SUB 10 e SUB 11".**
Il bene sopra descritto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova come già noto nello stato di fatto e di manutenzione accettato dalla parte concessionaria.

ART.2
DURATA DELLA CONCESSIONE E CONSEGNA

La durata della concessione d'uso viene fissata in anni 10 (DIECI) dalla sottoscrizione del presente atto, prorogabile previo consenso dell'amministrazione.
Il bene verrà consegnato successivamente alla stipula del presente contratto con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti, che ne descriverà lo stato di fatto ai fini della restituzione dello stesso al termine della concessione.

ART.3
USO DEL BENE CONCESSO

Il concessionario si impegna a utilizzare il bene concesso con il presente atto per la realizzazione di attività sociali senza fine di lucro rivolte al territorio comunale anche al fine di rafforzare la cultura della legalità.
In particolare il concessionario si impegna a destinare l'immobile come da progetto proposto ed in coerenza con gli obiettivi statutari.
Tali attività verranno svolte dal concessionario attraverso la propria struttura organizzativa e comunque sempre sotto la propria diretta responsabilità, ed in diretto e costante rapporto con il Concedente, il quale dovrà essere costantemente informato dell'attività svolta.

ART.4

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario:

a) L'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione di attività aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio dell'Ente;

b) L'obbligo di tenere costantemente informato l'Ente concedente sull'attività svolta;

c) L'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile e per responsabilità civile;

d) L'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;

e) L'obbligo di rispettare la legge n. 46/90 ed il D.Lgs. n. 81/2008 nonché le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;

f) L'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;

g) L'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;

h) L'onere delle spese per la manutenzione dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecutività è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente;

i) L'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;

j) L'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del proprio personale impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;

k) L'obbligo di trasmettere annualmente all'ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;

l) L'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo colore bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Bovalino ed il numero di concessione la seguente dicitura: *"Bene confiscato alla mafia del patrimonio di Bovalino"*;

m) L'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Bovalino;

n) L'obbligo di restituire i beni nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.

ART.5

CONTROLLI SULL'UTILIZZAZIONE ED ACCESSO AI BENI

Il titolare dell'organo competente del concedente così come individuato ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale per la concessione in uso dei beni confiscati, approvato con Delibera C.C. n. 60/2014, o altro personale da lui appositamente delegato, può accedere, previa esibizione dei documenti attestanti le rispettive qualità, ai beni concessi per ogni accertamento che si renda necessario al fine di verificarne lo stato, l'utilizzazione ed ogni altro aspetto relativo al rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 4.

ART.6

DIVIETO DI CESSIONE DEI BENI CONCESSI

È fatto assoluto divieto al Concessionario di concedere i beni a terzi a qualsiasi titolo ed anche solo parzialmente, senza il consenso del concedente.

ART.7

MIGLIORIE

Il concessionario non ha diritto a compensi o indennità di sorta per eventuali addizioni o migliorie apportate, a qualsiasi titolo, sui beni concessi, né ad alcun rimborso per le spese ordinarie e/o straordinarie sostenute per servirsi dei beni concessi.

ART.8

REVOCA – DECADENZA E RISOLUZIONE

Oltre che per scadenza naturale, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento.

Viene pronunciata la decadenza della concessione e risolto ipso iure il contratto, previa diffida a provvedere/adempiere nel termine di quindi giorni, nei seguenti casi:

1. Mutamento dell'uso pattuito per i beni concessi;
2. Mancata o difforme esecuzione del progetto assentito;
3. Esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
4. Venire meno della soggettività giuridica in capo al soggetto concessionario;
5. Gravi mancanze o negligenze nella manutenzione;
6. Grave inadempienza del concessionario agli obblighi previsti dal presente contratto.

La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza d'ogni ulteriore formalità, e il rapporto contrattuale risolto immediatamente, nei casi indicati all'art. 11 del Regolamento comunale per la disciplina della concessione dei beni immobili confiscati alla mafia, di seguito specificati:

a) Qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità degli amministratori dell'ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello sviluppo della propria attività;
b) Qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione;
c) Qualora il concessionario ceda a terzi, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
d) Qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
e) Qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori;
f) Qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui od organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibili forme di condizionamento di tipo mafioso.

ART.9

SPESE CONTRATTUALI ED ALTRI ONERI

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione sono a carico del concessionario.

ART.10

RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente atto, le parti fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile, al Regolamento Comunale per la concessione in uso dei beni confiscati, approvato con Delibera C.C. n. 60/2014 ed alle altre disposizioni di legge in materia.

Bovalino, lì _____

Il Concedente **Il Concessionario**

_____ **_____**